

STATUTO ASSOUTENTI LA SPEZIA

Art. 1 – Denominazione e sede.

1. È costituito, ai sensi del d. lgs. 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOUTENTI LA SPEZIA, che assume la forma giuridica di Associazione ,con Attività di Organizzazioni per la tutela dei cittadini.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. LGS. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di Volontariato nella denominazione sociale e di farne uso negli atti della corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale ed operativa nel Comune della Spezia e aderisce a ODV Assoutenti Liguria e APS ASSOUTENTI impegnandosi a rispettare lo statuto, uniformandosi alle disposizioni in esso contenute e in particolare ad applicare quanto disposto agli articoli in relazione alla rappresentanza territoriale provinciale o regionale indicata al comma 1 del presente articolo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – finalità e attività.

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva, di attività di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti come disciplinato dal comma 1, lettera W), art. 5, d. lgs. 117/2017 e di quanto disposto dal codice del consumo e dagli statuti di ODV – ASSOUTENTI LIGURIA E APS ASSOUTENTI.
2. Le attività della ODV sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – attività diverse.

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d. lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 – destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

1. L'ODV esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8, d. lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – associati, procedure di ammissione ed esclusione.

1. Ai sensi dell'art. 2, si applicano le disposizioni statutarie di APS ASSOUTENTI.

Art. 6 – diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 7 – volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati;
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario;
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d. lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria volontaria attività.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, d. lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – organi sociali, gratuità e durata.

1. Sono organi dell'ODV:
 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE;
 - PRESIDENTE;
 - ORGANO DI CONTROLLO (eventuale);
 - ORGANO DI REVISIONE (eventuale).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate; per non più di due mandati consecutivi le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

Art. 9 – assemblea.

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e si può svolgere anche per via telematica, purché sia rispettato quanto disposto dall'art. 24, co. 4, d. lgs. 117/2017;
3. È convocata almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite un avviso ai soci contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'o.d.g. e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire con libertà di mezzi.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità se richiesto dal 10% degli aventi diritto e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 – organo di amministrazione.

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di 5 ed un massimo di 23. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 c.c. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 d.lgs. 117/2017.
2. L'o.d.a. governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'o.d.a. è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri;
4. L'o.d.a. si riunisce anche per via telematica, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il Presidente e il vicepresidente;
 - Amministra l'organizzazione;
 - Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone ad approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del terzo settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – organo di controllo.

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d. lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisore legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
2. L'organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, d. lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d. lgs. 117/2017;
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14, d. lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – organo di revisione legale dei conti.

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 – risorse.

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6, d. lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del medesimo decreto e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo intestato all'associazione.

Art. 15 – Bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il termine previsto per il deposito nel RUNTS del 30 giugno di ogni anno,

dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d. lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 d. lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 – bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, d. lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17 – libri sociali obbligatori.

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15, d. lgs. 117/2017.

Art. 18 – rapporti di lavoro.

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 33, d. lgs. 117/2017.

Art. 19 – devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

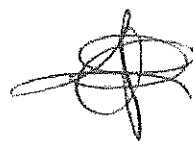
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del d. lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – regolamento.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 21 – disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia e agli statuti di ODV Assoutenti Liguria e di APS -Assoutenti.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.



3	1442	16/05/2022	0,00	TLL22L001442000NE
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TLL